PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2007/0094(COD)

4.7.2008

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE
(COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Claudio Fava

Relatore per parere (*): Edit Bauer, commissione per l'occupazione e gli affari sociali

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione **[**…**]**. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..**Error! Bookmark not defined.**

MOTIVAZIONE.....**Error! Bookmark not defined.**

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE
(COM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0249),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0143/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Amendment 1

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Amendment*
(4) ***Devono essere*** esclusi dal campo d'applicazione di queste disposizioni i cittadini di paesi terzi che non si trovano in situazione irregolare, come i familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il diritto di libera circolazione nella Comunità, e coloro che, ai sensi di accordi conclusi dalla Comunità e i suoi Stati	(4) ***Sono*** esclusi dal campo d'applicazione di queste disposizioni i cittadini di paesi terzi che non si trovano in situazione irregolare, come i familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il diritto di libera circolazione nella Comunità, e coloro che, ai sensi di accordi conclusi dalla Comunità e i suoi Stati membri, da un

membri, da un lato, e i paesi di cui sono cittadini, dall'altro, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione. Devono inoltre essere esclusi i cittadini di paesi terzi che si trovano in una situazione contemplata dal diritto comunitario, ad esempio che sono legalmente assunti in uno Stato membro e sono inviati in un altro Stato membro da un prestatore di servizi nel contesto di tale attività.

lato, e i paesi di cui sono cittadini, dall'altro, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione. Devono inoltre essere esclusi i cittadini di paesi terzi che si trovano in una situazione contemplata dal diritto comunitario, ad esempio che sono legalmente assunti in uno Stato membro e sono inviati in un altro Stato membro da un prestatore di servizi nel contesto di tale attività.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Per evitare l'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare è necessario che i datori di lavoro verifichino preventivamente che questi – anche nei casi in cui vengano assunti per poi essere inviati in un altro Stato membro in un contesto di prestazione di servizi – possiedano un permesso di soggiorno o altra autorizzazione equivalente validi per il periodo del lavoro. L'onere imposto ai datori di lavoro deve essere limitato alla verifica che il documento non sia manifestamente falso, ad esempio perché reca una foto che chiaramente non è quella del detentore. Affinché gli Stati membri possano verificare che i documenti non siano falsificati, le imprese e le persone giuridiche dovrebbero anche essere tenute ad informare le autorità competenti dell'assunzione di cittadini di paesi terzi.	(5) Per evitare l'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare è necessario che i datori di lavoro verifichino preventivamente che questi – anche nei casi in cui vengano assunti per poi essere inviati in un altro Stato membro in un contesto di prestazione di servizi – possiedano un permesso di soggiorno o altra autorizzazione equivalente validi per il periodo del lavoro. L'onere imposto ai datori di lavoro deve essere limitato alla verifica che il documento non sia manifestamente falso, ad esempio perché reca una foto che chiaramente non è quella del detentore. Affinché gli Stati membri possano verificare che i documenti non siano falsificati, le imprese e le persone giuridiche dovrebbero anche essere tenute ad informare le autorità competenti dell'assunzione di cittadini di paesi terzi. ***Gli Stati membri dovrebbero fornire orientamenti chiari e una consulenza permanente in merito all'identificazione dei permessi di soggiorno e delle altre autorizzazioni equivalenti. La***

condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri dovrebbe essere incoraggiata a livello UE.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per applicare il divieto generale di assunzione di cittadini di paesi terzi in situazione irregolare e per prevenire le violazioni è necessario che gli Stati membri prevedano pene appropriate, che includano sanzioni finanziarie e contributi ai costi del rimpatrio degli immigrati illegali.	(7) Per applicare il divieto generale di assunzione di cittadini di paesi terzi in situazione irregolare e per prevenire le violazioni è necessario che gli Stati membri prevedano pene appropriate, ***prevedendo anche la possibilità di sanzioni finanziarie più moderate nei casi specifici e limitati di attività di collaborazione domestica e di servizi alla persona.***

Or. xm

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il datore di lavoro deve in ogni caso essere tenuto a pagare ai cittadini di paesi terzi ogni retribuzione arretrata per il lavoro svolto e deve versare tutti i contributi di previdenza sociale e le tasse dovuti.	(8) Il datore di lavoro deve in ogni caso essere tenuto a pagare ai cittadini di paesi terzi ogni retribuzione arretrata per il lavoro svolto ***e ogni altra indennità legata al rapporto di lavoro*** e deve versare tutti i contributi di previdenza sociale e le tasse dovuti. ***Se del caso, il datore di lavoro deve sostenere tutte le spese derivanti dal trasferimento delle retribuzioni e indennità di cui sopra nel paese nel quale il cittadino di un paese terzo è rientrato volontariamente.***

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) È necessario che gli Stati membri predispongano meccanismi per garantire che i cittadini dei paesi terzi possano chiedere e ricevere gli importi delle retribuzioni arretrate loro dovute.	(9) È necessario che gli Stati membri predispongano meccanismi per garantire che i cittadini dei paesi terzi possano chiedere e ricevere gli importi delle retribuzioni arretrate loro dovute ***e delle altre indennità legate al rapporto di lavoro***.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) È inoltre opportuno che gli Stati membri partano da una presunzione d'esistenza di rapporto lavorativo di almeno sei mesi, in modo che l'onere della prova incomba al datore di lavoro almeno per un certo periodo.	(10) È inoltre opportuno che gli Stati membri partano da una presunzione d'esistenza di rapporto lavorativo di almeno sei mesi, in modo che l'onere della prova incomba al datore di lavoro***, e che prevedano la possibilità anche per il lavoratore di provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro***.

Or. it

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) È opportuno che gli Stati membri prevedano la possibilità di altre sanzioni contro le imprese, come l'esclusione dal beneficio di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i sussidi agricoli, l'esclusione dalle procedure di appalti pubblici e il rimborso di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici già concessi, compresi i fondi UE ***gestiti dagli Stati membri***.	(11) È opportuno che gli Stati membri prevedano la possibilità di altre sanzioni contro le imprese, come l'esclusione dal beneficio di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i sussidi agricoli ***e i fondi UE,*** l'esclusione dalle procedure di appalti pubblici***, anche a livello UE,*** e il rimborso di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici già concessi, compresi i fondi UE.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Dato l'alto numero di subappalti in certi settori interessati, è opportuno garantire che ***tutte le imprese di una catena di subappalto siano considerate solidalmente responsabili*** del pagamento delle sanzioni finanziarie inflitte ***a un datore di lavoro*** situato alla fine della catena, che impiega cittadini di paesi terzi in posizione irregolare.	(13) Dato l'alto numero di subappalti in certi settori interessati, è opportuno garantire che ***almeno l'appaltante, di cui il datore di lavoro è un subappaltatore diretto, sia responsabile*** del pagamento delle sanzioni finanziarie inflitte ***al*** datore di lavoro. ***In casi specifici, tutte le imprese di una catena di subappalto sono considerate responsabili del pagamento delle sanzioni finanziarie inflitte a un datore di lavoro*** situato alla fine della catena, che impiega cittadini di paesi terzi in posizione irregolare. ***Le agenzie di lavoro interinale e altri intermediari dovrebbero essere inseriti nella categoria dei subappaltatori.***

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Per garantire la piena efficacia del divieto generale in oggetto si rendono quindi necessarie sanzioni più dissuasive nei casi gravi quali le violazioni ripetute, l'assunzione illegale di un numero significativo di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, condizioni di lavoro di ***particolare*** sfruttamento ***e*** la consapevolezza, da parte del datore di lavoro, che il lavoratore è vittima della tratta degli esseri umani.	(15) Per garantire la piena efficacia del divieto generale in oggetto si rendono quindi necessarie sanzioni più dissuasive nei casi gravi quali le violazioni ripetute, l'assunzione illegale di un numero significativo di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, condizioni di lavoro di sfruttamento**,** la consapevolezza, da parte del datore di lavoro, che il lavoratore è vittima della tratta degli esseri umani ***e la minore età della vittima.***.
È opportuno ritenere che vi sia sfruttamento quando la retribuzione o le condizioni di lavoro, in particolare quelle attinenti alla salute e alla sicurezza, sono molto diverse da quelle applicate ai lavoratori assunti legalmente.	È opportuno ritenere che vi sia sfruttamento quando la retribuzione o le condizioni di lavoro, in particolare quelle attinenti ***al salario, all'orario,*** alla salute e alla sicurezza, sono molto diverse da quelle applicate ai lavoratori assunti legalmente.

Or. xm

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Occorre che, in tutti i casi ritenuti gravi conformemente alla presente direttiva, la violazione***, se commessa intenzionalmente,*** sia quindi considerata reato nell'intera Comunità, e ciò ferma restando l'applicazione della decisione quadro 2002/629/GAI del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani.	(16) Occorre che, in tutti i casi ritenuti gravi conformemente alla presente direttiva, la violazione sia quindi considerata reato nell'intera Comunità, e ciò ferma restando l'applicazione della decisione quadro 2002/629/GAI del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani.

Or. it

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Per garantire un efficace livello di protezione contro condizioni lavorative di sfruttamento, le associazioni, le organizzazioni o altre persone giuridiche nonché i sindacati dovrebbero poter intentare un'azione in giudizio o intervenirvi, per contro o a sostegno di una vittima, senza pregiudizio delle norme nazionali in materia di rappresentanza e difesa dinanzi ai tribunali. Per incoraggiare la presentazione di denunce da parte delle vittime, i soggetti terzi dovrebbero essere autorizzati a tenere segreti l'identità e il luogo di residenza dei ricorrenti.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) In aggiunta ai meccanismi di denuncia, è opportuno che gli Stati membri rilascino permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento sul lavoro e che cooperano nei procedimenti penali contro i datori di lavoro. Tali permessi devono essere concessi alle stesse condizioni previste per quelli emessi ai sensi della direttiva 2004/81/CE, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in	(19) In aggiunta ai meccanismi di denuncia, è opportuno che gli Stati membri rilascino permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento sul lavoro e che cooperano nei procedimenti penali contro i datori di lavoro. ***Gli Stati membri dovrebbero rilasciare permessi di soggiorno di durata limitata anche ai cittadini di paesi terzi che sono minori.*** Tali permessi devono essere concessi alle stesse condizioni previste per quelli emessi ai sensi della direttiva 2004/81/CE, del 29 aprile 2004,

un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.	riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

Or. it

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) "lavoro": l'esercizio di attività retribuite per conto e sotto la direzione di un'altra persona;	(b) "lavoro": l'esercizio di attività retribuite per conto e sotto la direzione ***o supervisione*** di un'altra persona;

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) "datore di lavoro": la persona, anche giuridica, per il cui conto ***e*** sotto la cui direzione un cittadino di un paese terzo esercita un'attività retribuita;	(e) "datore di lavoro": la persona, anche giuridica, per il cui conto ***e/o*** sotto la cui direzione ***o supervisione*** un cittadino di un paese terzo esercita un'attività ***che è o dovrebbe essere*** retribuita;

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) "subappaltatore": persona fisica o giuridica cui è affidata l'esecuzione di una parte o dell'insieme degli obblighi di un contratto già stipulato.	(f) "subappaltatore": persona fisica o giuridica cui è affidata l'esecuzione di una parte o dell'insieme degli obblighi di un contratto già stipulato, ***incluse le agenzie di lavoro interinale e altri intermediari***.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) "retribuzione": il trattamento economico inclusivo degli straordinari pari a quello spettante a lavoratori comparabili in un rapporto di lavoro dichiarato.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) a chiedere ai cittadini di paesi terzi di presentare il permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno valida ***per la*** durata del lavoro;	(a) a chiedere ai cittadini di paesi terzi di presentare il permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno valida ***all'inizio dell'attività e rinnovabile per la restante parte***;

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) a tenere tali copie o registri a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri, a fini d'ispezione, almeno per la durata del periodo di lavoro.	(c) a tenere, ***anche su formato elettronico,*** tali copie o registri a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri, a fini d'ispezione, almeno per la durata del periodo di lavoro ***e per i dodici mesi successivi***.

Or. it

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri possono prevedere un sistema semplificato degli obblighi a carico dei datori di lavoro qualora questi siano singoli cittadini datori di lavoro nell'ambito di attività di collaborazione domestica e di servizi alla persona.

Or. xm

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri considerano che i datori di lavoro abbiano assolto l'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) a meno che	(3) Gli Stati membri considerano che i datori di lavoro abbiano assolto l'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) a meno che

il documento presentato come permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno non sia manifestamente falso.	il documento presentato come valido permesso di soggiorno o altra autorizzazione di soggiorno non sia manifestamente falso ***o che il datore di lavoro sappia trattarsi di un documento falsificato***.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. ***Gli Stati membri concedono ai datori di lavoro un periodo di tempo ragionevole per regolarizzare la situazione di un cittadino di un paese terzo da loro assunto.***

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i datori di lavoro che violano l'articolo 3 siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.	1. ***Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),*** gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i datori di lavoro che violano l'articolo 3 siano passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) pagamento dei costi di rimpatrio di ogni cittadino di un paese terzo impiegato illegalmente, nei casi in cui siano effettuate procedure di rimpatrio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri possono prevedere una riduzione dell'ammontare delle sanzioni finanziarie nel caso in cui il datore di lavoro sia un privato cittadino che impiega un cittadino di un paese terzo nell'ambito di una collaborazione domestica o di servizi alla persona.

Or. xm

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea e lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per ogni violazione dell'articolo 3 gli Stati membri devono garantire che il datore di lavoro versi:	1. ***Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a,*** per ogni violazione dell'articolo 3 gli Stati membri devono

	garantire che il datore di lavoro versi:
(a) ogni retribuzione arretrata ai cittadini di paesi terzi illegalmente impiegati;	(a) ogni retribuzione arretrata ***e ogni altra indennità legata al rapporto di lavoro*** ai cittadini di paesi terzi illegalmente impiegati;

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 - lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) se del caso, tutti i costi risultanti 'indennità di cui alla lettera a) nel paese in cui il cittadino di paese terzo ha fatto volontariamente ritorno.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora non sia possibile determinare la retribuzione quale definita all'articolo 2, lettera f) bis, viene fatto riferimento alla retribuzione minima come stabilita dalla legislazione sul salario minimo, dai contratti collettivi o dalle prassi nei settori occupazionali in questione, a meno che il datore di lavoro o il lavoratore non possa dimostrare altrimenti. Negli Stati membri in cui non è previsto un minimo salariale, il livello minimo di retribuzione è presunto essere quello al di sotto del quale i cittadini dello Stato membro interessato hanno diritto alle prestazioni sociali o corrisponde a quello previsto dai contratti

collettivi o dalle pratiche in vigore nei settori occupazionali interessati.

Or. xm

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) adottano meccanismi per l'avvio automatico delle necessarie procedure di recupero delle retribuzioni arretrate, senza che il cittadino dei paesi terzi debba presentare domanda;	(a) adottano meccanismi per l'avvio automatico delle necessarie procedure di recupero delle retribuzioni arretrate ***e di ogni altra indennità legata al rapporto di lavoro***, senza che il cittadino dei paesi terzi debba presentare domanda;

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 7– paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro.	(b) presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal ***cittadino di paese terzo illegalmente impiegato***.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente ricevano il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dovute ai sensi del paragrafo 1, lettera a), anche nei casi di rimpatrio volontario ***o forzato***.	3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente ricevano il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate ***e di ogni altra indennità legata al rapporto di lavoro*** dovute ai sensi del paragrafo 1, lettera a) e ***comma 1 bis,*** anche nei casi di rimpatrio volontario.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c),*** gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esecuzione del provvedimento di rimpatrio sia differita fino a quando l'interessato non abbia ricevuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dovute ai sensi del paragrafo 1, lettera a).	4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esecuzione del provvedimento di rimpatrio sia differita fino a quando l'interessato non abbia ricevuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate ***e di ogni altra indennità legata al rapporto di lavoro*** dovute ai sensi del paragrafo 1, lettera a) ***e comma 1 bis***.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 8 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***un datore*** di lavoro operante nel quadro di attività economiche ***sia anche soggetto***, se del caso, ai seguenti provvedimenti:	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***i datori*** di lavoro ***operanti*** nel quadro di attività economiche ***siano soggetti***, se del caso, ai seguenti provvedimenti:

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) esclusione dal beneficio di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici per un periodo fino a cinque anni;	(a) esclusione dal beneficio di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici***, compresi i finanziamenti UE,*** per un periodo fino a cinque anni;

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo fino a cinque anni;	(b) l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici ***, compresi gli appalti aggiudicati dalle istituzioni europee,*** per un periodo fino a cinque anni;

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione.	(d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, ***o revoca temporanea o permanente di una licenza di esercitare l'attività economica in questione, se la***

	gravità della situazione o il numero di cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente lo giustificano e avendo riguardo all'applicazione delle norme nazionali in materia di occupazione.

Or. xm

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se il datore di lavoro è un subappaltatore, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'appaltante ***principale e tutti i subappaltatori intermedi siano responsabili*** del pagamento.	1. Se il datore di lavoro è un subappaltatore, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ***l'appaltante di cui il datore di lavoro è subappaltatore diretto sia responsabile*** del pagamento.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'appaltante principale e tutti i subappaltatori intermedi ***sono responsabili in solido per quanto attiene al disposto del paragrafo 1, ferme restando le disposizioni legislative nazionali riguardanti i diritti di contributo o di regresso***.	2. ***Gli Stati membri garantiscono*** che l'appaltante principale e tutti i subappaltatori intermedi***, qualora sapessero o avessero dovuto sapere che il subappaltatore datore di lavoro impiegava cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, siano responsabili dei pagamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e b bis) e comma 1 bis, in luogo del subappaltatore datore di lavoro o dell'appaltatore di cui il datore di lavoro è un subappaltatore diretto.***

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri garantiscono che la violazione del divieto di cui all'articolo 3***, se intenzionale,*** costituisca reato se:	1. Gli Stati membri garantiscono che la violazione del divieto di cui all'articolo 3 costituisca reato se:

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la violazione è accompagnata da situazioni di ***particolare*** sfruttamento, ***ad esempio*** da condizioni lavorative sensibilmente diverse da quelle di cui godono i lavoratori assunti legalmente, oppure	(c) la violazione è accompagnata da situazioni di sfruttamento, ***che comprendono violenza, minaccia, intimidazione e trattamento degradante, e*** da condizioni lavorative sensibilmente diverse da quelle di cui godono i lavoratori assunti legalmente, oppure

Or. it

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) il datore di lavoro ricorre al lavoro o ai	(d) il datore di lavoro ricorre al lavoro o ai

servizi di una persona ***nella consapevolezza*** che tale persona è vittima della tratta di esseri umani.	servizi di una persona ***ed è al corrente, o avrebbe dovuto esserlo,*** che tale persona è vittima della tratta di esseri umani.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) la violazione riguarda l'impiego di un minore.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche ***possano essere*** considerate responsabili dei reati di cui all'articolo 10, commessi a loro vantaggio da chiunque, agendo a titolo individuale o in quanto membro di un loro organo, ***occupi al loro interno una posizione direttiva,*** avvalendosi:	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche ***siano*** considerate responsabili dei reati di cui all'articolo 10, commessi a loro vantaggio da chiunque, agendo a titolo individuale o in quanto membro di un loro organo, avvalendosi:

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 13 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'esclusione dal beneficio di prestazioni o ***sovvenzioni pubbliche***;	(a) l'esclusione dal beneficio di prestazioni o ***aiuti pubblici, inclusi i finanziamenti comunitari***;

Or. it

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 13 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) rimborso delle prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i finanziamenti UE, ottenuti nei 12 mesi precedenti la constatazione del lavoro illegale;

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo fino a cinque anni;	(b) l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici ***, anche a livello UE,*** per un periodo fino a cinque anni;

Or. xm

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri predispongono meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente di presentare denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente che attraverso parti terze ***designate***.	1. Gli Stati membri predispongono meccanismi efficaci per consentire ai cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente di presentare denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente che attraverso parti terze.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri garantiscono che parti terze quali associazioni, organizzazioni o altri soggetti giuridici le cui attività statutarie comprendono il sostegno ai cittadini di paesi terzi, nonché i sindacati possano promuovere ricorsi dinanzi agli organi giurisdizionali o amministrativi o intervenire nel quadro dei ricorsi stessi, per conto o a sostegno del cittadino di paese terzo, con la sua approvazione, in vista dell'applicazione della presente direttiva, senza pregiudizio delle norme nazionali concernenti la rappresentanza e la difesa dinanzi ai tribunali. ***Tali parti terze sono autorizzate a tenere segreta l'identità e il luogo di residenza dei ricorrenti, senza pregiudizio delle norme nazionali concernenti la rappresentanza e la difesa dinanzi ai tribunali.***

Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ***lettera*** c***)***, gli Stati membri rilasciano, alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 15 della direttiva 2004/81/CE, permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento e che cooperano nei procedimenti contro i datori di lavoro.	3. Per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ***lettere*** c)***, d) ed e),*** gli Stati membri rilasciano, alle condizioni di cui agli articoli da 4 a 15 della direttiva 2004/81/CE, permessi di soggiorno di durata limitata, commisurata a quella delle relative procedure nazionali, ai cittadini di paesi terzi che sono o sono stati oggetto di sfruttamento e che cooperano nei procedimenti contro i datori di lavoro.

Or. it

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri garantiscono che ogni anno almeno il ***10%*** delle imprese stabilite sul loro territorio siano oggetto di ispezioni ai fini del controllo dell'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare.	1. Gli Stati membri garantiscono che ogni anno almeno il ***5%*** delle imprese stabilite sul loro territorio ***o ivi operanti*** siano oggetto di ispezioni ai fini del controllo dell'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri garantiscono che le ispezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 lascino impregiudicate le ispezioni del lavoro effettuate unicamente al fine di valutare le condizioni di lavoro, con particolare riferimento alla valutazione delle condizioni di sicurezza e salute, a prescindere dello status del lavoratore.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 15bis
	Relazione con misure nazionali
	La presente direttiva lascia impregiudicate le misure nazionali che promuovono la trasformazione del lavoro sommerso in rapporti di lavoro dichiarati e la regolarizzazione dei lavoratori non dichiarati.

Or. en

MOTIVAZIONE

Si calcola che nell'UE vi siano dai 4,5 agli 8 milioni di immigrati illegali, un numero in costante aumento soprattutto a causa della facilità di accesso al lavoro illegale.

L'impiego illegale riguarda in particolare alcuni settori, segnatamente l'edilizia, l'agricoltura, il settore delle pulizie e quello alberghiero e della ristorazione.

Una delle conseguenze sociali di questo fenomeno è anche l'impiego di questi migranti in condizioni di sfruttamento. Gli immigrati illegali consentono a datori di lavoro senza scrupoli di far fronte alle proprie esigenze, sfruttando lavoratori disposti ad accettare lavori per lo più mal pagati e poco qualificati.

Da un lato, il lavoro illegale può portare alla riduzione delle retribuzioni e al peggioramento delle condizioni di lavoro, può provocare distorsioni della concorrenza tra le imprese e significa inoltre che i lavoratori illegali non possono beneficiare dell'assicurazione sanitaria o godere dei diritti previdenziali. Dall'altro, i cittadini di paesi terzi che lavorano illegalmente nell'UE si trovano in una posizione ancora più vulnerabile, perché se scoperti è probabile che vengano rimpatriati nei propri paesi d'origine.

La presente proposta della Commissione, pubblicata nel maggio 2007[1], intende contribuire alla lotta all'immigrazione illegale e allo sfruttamento dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE.

Il relatore ritiene che la tutela dei diritti degli immigrati impiegati illegalmente, pur non essendo lo scopo principale della proposta della Commissione, deve egualmente essere ben presente nella definizione di questa proposta di direttiva.

La proposta è volta ad assicurare un livello minimo di armonizzazione a livello europeo e prevede che gli Stati membri proibiscano l'impiego illegale, propone sanzioni comuni e impone ai datori di lavoro di adottare misure preventive e altre forme di controllo.

L'idea è che debbano essere puniti i datori di lavoro e non i cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente.

La misura intende fornire un quadro comunitario armonizzato per l'imposizione di sanzioni ai datori di lavoro che assumono cittadini di paesi terzi che non sono in possesso di regolare permesso di soggiorno nell'UE.

La proposta istituirebbe una politica comune contraddistinta da tre caratteristiche principali. Innanzi tutto, i datori di lavoro sarebbero soggetti a nuovi obblighi di carattere amministrativo da assolvere prima di assumere cittadini di paesi terzi. La mancata osservanza di tali obblighi comporterebbe una serie di misure punitive, sanzioni finanziarie e penali. In secondo luogo,

[1] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE,

verrebbe armonizzata la procedura per dare seguito alle denunce e infine ciascuno Stato membro sarebbe tenuto a controllare i registri relativi ai lavoratori del 10% delle società registrate.

Osservazioni del relatore

Il relatore deplora il ristretto campo di applicazione della proposta di direttiva.
Le disposizioni della direttiva mirano a ridurre l'immigrazione illegale nell'Unione europea. La base giuridica appropriata è quindi l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b) del trattato CE. Questa base giuridica non copre le misure relative ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare nell'UE ma che potrebbero essere vittime di sfruttamento sul lavoro. Lo strumento non copre, ad esempio, i cittadini degli Stati membri che hanno aderito all'UE nel 2004 e 2007 e che sono ancora soggetti ad accordi provvisori che ne limitano il libero accesso al mercato del lavoro in diversi Stati membri dell'UE a 15.

Articolo 2 – Per garantire una maggiore protezione contro lo sfruttamento, le definizioni di termini quali "datore di lavoro", "subappaltatore", "retribuzione" dovrebbero avere un carattere quanto più onnicomprensivo possibile. Ad esempio, il termine "datore di lavoro" dovrebbe includere anche le agenzie di lavoro interinale e altri intermediari.

La retribuzione dovrebbe comprendere anche le tariffe orarie per il lavoro straordinario. Si tratta di un aspetto importante quando il datore di lavoro deve pagare eventuali retribuzioni arretrate ai cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente.

Articolo 4 – Il relatore accoglie favorevolmente le misure preventive previste dalla proposta: l'articolo 4 obbliga i datori di lavoro a esaminare il permesso di soggiorno o altra autorizzazione equivalente dei potenziali impiegati prima di assumerli e di documentare le date di inizio e di fine del periodo di lavoro e di trasmetterle alle autorità competenti. Per gli operatori economici, gli oneri amministrativi possono essere considerati proporzionati alle finalità della proposta. Gli Stati membri dovrebbero fornire ai datori di lavoro direttive chiare e assistenza continua per quanto riguarda la verifica dei permessi di soggiorno o di altra autorizzazione equivalente. La condivisione delle migliori prassi tra gli Stati membri andrebbe incoraggiata a livello comunitario.

Il relatore è a favore della semplificazione delle formalità burocratiche qualora il datore di lavoro sia un cittadino privato.

Non si chiede ai datori di lavoro di avere una conoscenza precisa dell'aspetto dei permessi di soggiorno o di altra autorizzazione equivalente. Il relatore ritiene che un datore di lavoro possa essere considerato responsabile soltanto nel caso in cui il documento sia manifestamente falso o qualora il datore di lavoro sia a conoscenza del fatto che si tratta di un documento falsificato. Ritiene altresì che gli Stati membri debbano adottare misure volte a fornire ai datori di lavoro direttive chiare e assistenza continua per quanto riguarda la verifica dei permessi di soggiorno o di altra autorizzazione equivalente. Andrebbe inoltre istituito a livello comunitario un sistema di condivisione delle prassi migliori tra gli Stati membri.

Per una maggiore flessibilità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concedere ai datori di lavoro un lasso di tempo ragionevole per regolarizzare la posizione dei cittadini di paesi terzi impiegati, conformemente alle leggi nazionali.

Articolo 6 – Le sanzioni includono le sanzioni finanziarie; il relatore propone che tali sanzioni possano essere ridotte nel caso in cui il datore di lavoro sia una persona fisica che impiega illegalmente cittadini di paesi terzi nell'ambito di una collaborazione domestica e di servizi alla persona.

Articolo 7 – È giusto che i datori di lavoro paghino ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi illegalmente impiegati; tale disposizione andrebbe tuttavia estesa ad ogni altro diritto finanziario legato all'impiego e a tutti i costi derivanti dal trasferimento della retribuzione e dei diritti all'estero, nel caso di cittadini terzi che abbiano fatto ritorno al proprio paese d'origine, per non penalizzare detti cittadini.
Qualora non possa essere stabilita la retribuzione concordata, questa verrà determinata facendo riferimento alle leggi vigenti in materia di retribuzione minima, ai contratti collettivi o alle prassi, ovvero al livello di reddito minimo al di sotto del quale i cittadini dello Stato membro interessato hanno diritto all'assistenza sociale.

Gli Stati membri devono dotarsi di meccanismi par assicurare che i cittadini di paesi terzi ricevano automaticamente i pagamenti arretrati, senza presentare richiesta e anche nei casi in cui la persona interessata abbia fatto ritorno nel proprio paese d'origine. Questo aspetto potrebbe apparire come più favorevole e discriminatorio nei confronti dei lavoratori comunitari, che invece sono obbligati a presentare una denuncia alle autorità competenti per assicurarsi il pagamento degli arretrati. Il relatore vorrebbe tuttavia ricordare la logica alla base della proposta della Commissione: i cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente vivono nella clandestinità, temono la reclusione e il rimpatrio, rappresentano una manodopera "facilmente sfruttabile" e sono molto più vulnerabili degli altri lavoratori.

Il relatore concorda con la proposta della Commissione secondo cui si debba supporre che un rapporto di lavoro abbia una durata di almeno 6 mesi, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal cittadino di un paese terzo impiegato illegalmente.

Articolo 8 – Questo articolo prevede altre misure per le imprese che impiegano cittadini di paesi terzi, quali l'esclusione dal beneficio di aiuti pubblici e dalla partecipazione ad appalti pubblici e il rimborso delle prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici ricevuti. Il relatore considera importante che le disposizioni del presente articolo vengano estese anche ai finanziamenti e agli appalti comunitari.

Articolo 9 – La proposta estende le disposizioni anche ai subappaltatori e secondo le intenzioni della Commissione tutte le imprese coinvolte in una catena di subappalti devono essere considerate responsabili in solido e tenute a pagare le sanzioni finanziarie comminate al datore di lavoro alla fine della catena di subappalti che impiega cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente. Il relatore è altresì consapevole delle difficoltà ad attribuire responsabilità all'appaltante principale, dato che quest'ultimo non è nella posizione di verificare a livello pratico il rispetto delle norme. Accetta pertanto di limitare la responsabilità dei subappaltatori nella catena.

Articolo 10 – In determinati casi specifici, inoltre, le contravvenzioni possono rappresentare fattispecie di reato, nel qual caso il datore di lavoro può essere assoggettato a controllo giudiziario o subire provvedimenti giudiziari di liquidazione e altre sanzioni. È questo il caso in cui le condizioni di lavoro sono di particolare sfruttamento, quando il datore di lavoro è a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il cittadino di un paese terzo è vittima della tratta di esseri umani o qualora il cittadino di un paese terzo sia minorenne.

Articolo 14 – La proposta chiede, in particolare, che gli Stati membri predispongano meccanismi per consentire ai lavoratori immigrati sfruttati di presentare denuncia contro i loro datori di lavoro, sia direttamente che attraverso parti terze designate.

Inoltre, in casi specifici e a norma degli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/81/CE[1], agli immigrati illegali potrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo.

Articolo 15 – La proposta della Commissione prevede che gli Stati membri garantiscano che almeno il 10% delle imprese stabilite sul loro territorio siano oggetto di ispezioni ai fini del controllo dell'impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare; l'attuale percentuale media nazionale è pari al 2%.

Il relatore accoglie con favore la proposta di aumentare il numero di ispezioni come misura per migliorare l'applicazione delle disposizioni e mandare un messaggio chiaro ai datori di lavoro in merito al fatto che il rischio di essere colti in flagrante violazione di legge è reale o comunque maggiore.

Il relatore è altresì consapevole degli ulteriori oneri amministrativi che la proposta comporta per gli Stati membri, dato che l'applicazione di tale disposizione richiederebbe un significativo aumento delle risorse umane e finanziarie da parte degli Stati membri. Propone pertanto che la percentuale venga portata dal 10 al 5%.

Conclusione

La lotta all'immigrazione illegale è un elemento fondamentale della strategia comunitaria sull'immigrazione. In questo campo, l'obiettivo principale della direttiva dovrebbe essere quello di porre un freno allo sfruttamento degli immigrati illegali e non avere l'effetto collaterale di ridurre le possibilità di trovare un'occupazione per i cittadini di paesi terzi. La presente direttiva potrebbe essere molto utile in questo senso. In questo contesto, è inoltre necessario introdurre misure volte a tutelare i diritti dei lavoratori immigrati, inclusi quelli illegali, sfruttati dai loro datori di lavoro.

L'efficacia dipende, in larga misura, dall'applicazione, che rimane una responsabilità degli Stati membri e sulla quale la Commissione è e sarà tenuta a vigilare.

[1] Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.